

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3890

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, D’ALÌ, VEGAS,
VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE, BALDINI, SCHIFANI,
TRAVAGLIA, TERRACINI, MANCA, GERMANÀ, MUNGARI,
BETTAMIO, TONIOLLI, LAURO, GAWRONSKI, MAGGIORE,
DE ANNA, PIANETTA, RIZZI, COSTA, ASCIUTTI, TOMASSINI,
SELLA DI MONTELUCE, MANFREDI, CORSI ZEFFIRELLI,
PORCARI, GRECO, NOVI, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE
e PERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1999

Nuove norme di utilizzo del servizio di pubblica utilità
«117»

ONOREVOLI SENATORI. - Il servizio di pubblica utilità «117», istituito dalla circolare della Guardia di finanza n. 172400 del 10 maggio 1996, tratta materie riguardanti scontrini e ricevute fiscali, trasporti su strada in materia fiscale, sospetti di violazioni fiscali o altre violazioni, presenza nei luoghi di lavoro di persone non in regola con la normativa fiscale contributiva, previdenziale e assistenziale, esercizio di attività in «nero», documentazione in «nero» custodita presso abitazioni, uffici e altri locali, disponibilità di magazzini e locali non dichiarati al fisco, evasori fiscali, dogane, monopoli, lotto, lotterie, accise, frodi comunitarie, sofisticazioni alimentari, valute, riciclaggio, stupefacenti, usura, auto sospette in sosta, immigrazione clandestina, traffico e/o detenzione di armi, attentati dinamitardi e/o stragi, altri reati comunitari, tutela del patrimonio artistico, reati contro l'ambiente, richieste di soccorso in montagna o in mare, calamità naturali, incendi, incidenti stradali, collaborazione con le altre Forze di polizia ed altro.

Negli ultimi due anni il Governo ha conferito notevole enfasi ed ampia pubblicità al servizio attraverso i mezzi di comunicazione (televisione, pagine gialle, elenchi telefonici, eccetera) al punto che si è verificato:

a) un crescente uso distorto del servizio stesso rispetto alle finalità istitutive, privilegiando l'aspetto negativo della delazione e quindi offrendo arma a personali rivalse per il tramite della struttura pubblicitaria;

b) scarsi risultati in termini di lotta all'evasione;

c) diffondersi nell'opinione pubblica sentimenti di repulsione e di vergogna per l'inciviltà dei meccanismi che l'uso esasperato di tale strumento può generare.

In risposta a tali dubbi e alle obiezioni di costituzionalità del provvedimento laddove viene formalmente autorizzata la delazione anonima e affinché non si contrasti con le norme europee relative alla tutela dei diritti del cittadino, il presente disegno di legge prevede:

1) articolo 1, divieto per gli operatori della Guardia di finanza di registrare segnalazioni anonime, e conseguentemente, di attivare il servizio di pubblica utilità 117;

2) rispetto delle disposizioni previste dalla legge del 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le sale operative della Guardia di finanza, istituite nell'ambito dei comandi di gruppo territoriali per il funzionamento del servizio di pubblica utilità «117», ricevono tutte le richieste di intervento, nonché le notizie e le informazioni che gli utenti intendono comunicare, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che utilizzano il servizio di cui al comma 1 per denunciare evasioni fiscali, devono rilasciare agli operatori addetti al servizio le complete generalità dei dati anagrafici.

3. Qualora le segnalazioni pervenute siano in contrasto con quanto previsto dal comma 2 l'operatore non può richiedere l'intervento della «pattuglia 117».

Art. 2.

1. Gli operatori addetti al servizio di cui all'articolo 1 devono registrare le segnalazioni nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

